



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE N° 1514 DEL 14/10/2019

### Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

**OGGETTO: DITTA VILLA SERVICE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA STRADA DI BERTESINA IN COMUNE DI VICENZA E PRODUTTIVA IN VIA OLMO S.R.11 PADANA SUPERIORE KM 346 N. 59 IN COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA (VI). AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO PROVENIENTI DALL'AREA DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI E PER L'ATTIVAZIONE DEL RELATIVO SCARICO SU CORSO D'ACQUA SUPERFICIALE.**

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e comprendente, fra l’altro, norme sulla tutela delle acque dall’inquinamento stabilisce, in particolare:
  1. all’art. 113 comma 1 lettera b) che le regioni disciplinano ed attuano “ *i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.*”
  2. all’articolo 124 i *Criteri generali* sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- con deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 5 novembre 2009, pubblicata sul BUR n. 100 del 8 dicembre 2009, è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque ed in particolare con l’art. 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* - la Regione Veneto ha dato attuazione all’art. 113 del D.Lgs. 152/06;
- la Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985 n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l’art. 5 comma 2 lettera a) assegna alla Provincia l’esercizio delegato del

controllo preventivo “autorizzando gli impianti di seconda categoria di cui all'art 49 lettera c) e che ai sensi dell'art. 49 lettera c punto 2 “gli impianti di depurazione gestiti da imprese private, per conto proprio, annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui liquidi ivi prodotti” sono classificati di seconda categoria;

- con parere n. 04/0417 la Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente ha approvato i nuovi criteri operativi per la gestione delle acque meteoriche di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto;

**Richiamato** il provvedimento provinciale n. 15/Acqua/2018 del 09/03/2018, prot. n. 16316 del 09/03/2018 con cui la ditta viene autorizzata, per il sito in via Strada di Bertesina a Vicenza *”alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di depurazione delle acque meteoriche di dilavamento dell'area di distribuzione carburanti e all'attivazione del relativo scarico nel fosso stradale che corre lungo la strada Bertesina e che confluisce nella Roggia Riello”*;

**Vista** la richiesta di modifica dell'autorizzazione allo scarico N. Registro 15/Acqua/2018 sopra richiamata, presentata dalla ditta Villa Service s.r.l. per il sito in via Strada di Bertesina a Vicenza e ricevuta agli atti del presente Servizio, tramite SUAP, in data 25/02/2019 (agli atti con prot. n. 11036) e integrata in data 18/03/2019 (agli atti con prot. n. 15655) e in data 26/03/2019 (agli atti con prot. n. 17334) e perfezionata in data 19/04/2019 (agli atti con prot. n. 22627);

**Dato atto** che con nota provinciale prot. n. 26525 del 13 maggio 2019 è stata comunicata alla ditta, al SUAP ed a tutti gli altri soggetti interessati l'avvenuta ricezione della richiesta di autorizzazione, l'avvio del procedimento e l'indizione della conferenza semplificata con contestuale richiesta di integrazioni;

**Vista** la documentazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione sopracitata e la successiva documentazione integrativa da cui risulta che:

- il provvedimento N° registro 15/Acqua/2018 del 09/03/2018, autorizzava in via preventiva lo scarico delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia provenienti dal dilavamento del piazzale dell'impianto carburanti in questione avente superficie impermeabile di mq. 2240, previo trattamento in un impianto in continuo costituito da due vasche cilindriche del diametro di 250 cm x altezza di 215, con recapito finale nella “Roggia Riello”;
- con la presente istanza di modifica si richiede:
  1. l'aumento della superficie soggetta a dilavamento del piazzale, da 2240 a 3300 mq;
  2. un nuovo impianto di depurazione, dimensionato per trattare un superficie di raccolta pari a 3300 mq;
- il nuovo impianto, in continuo, è essenzialmente costituito da un dissabbiatore DSB e da un separatore oli DSL (attrezzato al suo interno con un filtro a coalescenza);
- le sezioni di dissabbiatura e disoleazione sono realizzate all'interno di due vasche separate aventi le seguenti dimensioni:
  - separatore fanghi (DSB): 250 di diametro x 215 di altezza
  - separatore oli (DSL): 250 di diametro x 215 di altezza
- le acque di 1° e 2° pioggia trattate, passano attraverso un pozzetto prelievo campione e si immettono nella condotta in pvc collegata al bacino di accumulo di compensazione idraulica (impermeabilizzato) in cui confluiscono anche le acque provenienti dalle coperture della pensilina e del fabbricato;
- le acque poi sono scaricate nel fosso stradale che dista circa 850 ml dal suo ricettore finale “ROGGIA RIELLO”.

**Dato atto** che trattasi di attività che rientra nelle tipologie indicate al comma 3 dell'art. 39 delle N.T.A. del P.T.A. (nello specifico lettera e);

**Dato Atto che**, ai sensi della L. 241/90, entro il termine perentorio fissato in novanta giorni non è pervenuto il parere richiesto da parte del consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta e la mancata comunicazione del parere espresso equivale ad assenso senza condizioni all'adozione del provvedimento di autorizzazione di competenza provinciale;

**Vista** la Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale del Veneto con delibera n. 107 del 5/11/2009, modificato ed integrato con successive D.G.R.V.;

**Vista** la Legge Regionale 8 maggio 2009, n. 12 intitolata "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio";

**Vista** la Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

**Preso** atto che il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n.37/2013) che è di giorni 90 (ID PROC. 633);

**Visti** gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Richiamata** la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

**Richiamato** altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;

**Visto** il Decreto del Presidente della Provincia n. 37 del 04/04/2019 di affidamento dell'incarico di direzione del Servizio Ambiente;

## **DETERMINA**

1. **di autorizzare** la ditta Villa Service s.r.l., per il sito in via Strada di Bertesina a Vicenza, alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di depurazione delle acque meteoriche di dilavamento dell'area di distribuzione carburanti e all'attivazione del relativo scarico nel fosso stradale che corre lungo la strada Bertesina e che confluisce nella Roggia Riello, come da relazione tecnica e planimetria stato di progetto trasmesse in data 19/04/2019 (agli atti con prot. n. 22627), con le seguenti prescrizioni;
  - a) ai sensi della L.R. n. 33/85 art. 49, integrata dalla L.R. n. 15/95, l'avvio dell'impianto è subordinato alla presentazione, all'autorità di vigilanza (Provincia e ARPAV), del certificato di regolare esecuzione dell'opera rilasciato dal direttore dei lavori;
  - b) il pozzetto di campionamento, situato a valle dell'impianto di depurazione, dovrà essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo da permettere il prelievo manuale o con l'attrezzatura automatica (autocampionatore), dovrà essere sempre accessibile da parte delle

autorità competenti al controllo, idoneo per i prelievi e le misure di portata e indipendente da altri eventuali apporti di acque reflue;

c) dovrà dotarsi di un quaderno di manutenzione in cui registrare, entro sette giorni lavorativi dalla conclusione dell'intervento, le seguenti operazioni:

- svuotamento periodico delle vasche di dissabbiatura/disoleatura dai residui pesanti e dagli olii, pulizia e/o sostituzione del filtro a coalescenza e dei cuscini oleoassorbenti, secondo la frequenza stabilita dal progettista/fornitore dell'impianto, al fine di garantire il sufficiente volume di accumulo, come progettualmente individuato nonché il perfetto funzionamento del depuratore;
- altri interventi di manutenzione programmata e straordinaria che vengono eseguiti sull'impianto di depurazione;
- eventuali rotture o disfunzioni del dispositivo di allontanamento delle acque meteoriche e/o dell'eventuale elettropompa sommergibile e la data di ripristino della funzionalità degli stessi;

d) la ditta, al fine di monitorare nel tempo il rispetto dei limiti di legge, dovrà far effettuare da un laboratorio analisi allo scarico delle acque di dilavamento piazzale, indicando il metodo di campionamento e le metodiche analitiche. **Dovranno essere eseguite almeno 1 analisi all'anno, dopo un periodo di secco ragionevolmente lungo** e almeno per i seguenti parametri: **pH, COD, Conducibilità (facoltativa), Solidi Sospesi Totali, Ferro, Rame, Piombo, Zinco, Idrocarburi Totali**. Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato da personale del laboratorio che redigerà anche un apposito verbale di prelievo da allegare al rapporto di prova. **Il campionamento dovrà essere effettuato nelle condizioni operative, meteorologiche ed impiantistiche ritenute dal tecnico responsabile più gravose per la qualità delle acque scaricate e che dovranno essere specificatamente indicate nel verbale di campionamento.** I rapporti di prova con i relativi verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo;

e) la ditta dovrà provvedere all'attenta e costante conduzione dell'impianto di depurazione, secondo le indicazioni e le prescrizioni del fornitore/progettista, evitando di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto nel corpo recettore dello scarico e segnalando tempestivamente alla Provincia e all'ARPAV di Vicenza eventuali inconvenienti che si dovessero verificare all'impianto;

f) **lo scarico delle acque meteoriche trattate dovrà rispettare i limiti definiti in Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06;**

g) i limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

## 2. di avvertire che:

a) **La presente autorizzazione sostituisce e revoca il precedente provvedimento registro n. 15/Acqua/2018 del 09/03/2018, prot. n. 16316 del 09/03/2018.**

b) Come previsto al comma 3) dell'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque, la presente autorizzazione si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative

della tipologia dei materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze, che possono determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle acque di prima pioggia.

**c)** Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento comporta l'attivazione dei procedimenti di cui all'art. 130 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del medesimo decreto, salvo che il fatto non costituisca reato.

**d)** Le modifiche dell'impianto di depurazione devono essere comunicate preventivamente alla Provincia che valuterà l'eventuale necessità di un'autorizzazione preventiva alla modifica e di verifica della funzionalità e potenzialità dell'impianto stesso.

**e)** La Provincia si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia o di nuovi elementi comunicati da parte degli Enti coinvolti nel procedimento.

**f)** L'eventuale trasferimento, ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, comporta la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione allo scarico a norma dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006.

3. **di informare** che il presente atto è rilasciato ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento di esclusiva competenza provinciale, fatti salvi i diritti dei terzi e fermo restando le competenze di altri enti, comprese quelle comunali in materia urbanistica e igienico sanitaria, dei Consorzi di Bonifica, della Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Direzione Operativa Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, ai quali Enti viene trasmesso il presente atto per le verifiche di competenza;
4. **di informare** altresì che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. **di trasmettere** digitalmente il presente provvedimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Vicenza per gli adempimenti di competenza;
6. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi dell' art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);
7. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 14/10/2019

**Sottoscritta dal Dirigente  
(MACCHIA ANGELO)  
con firma digitale**

---

*Responsabile del Procedimento: dott.ssa Maria Luisa Cogo*